

Statuto

Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi





Art. 1 – Costituzione, denominazione e ragione sociale

- 1.1. La ragione sociale Associazione Svizzera Shiatsu Metodo Namikoshi, acronimo ASSN, indica un'associazione fondata il 24 gennaio 1998 in conformità con l'art. 60 e seguenti del CCS..
- 1.2. L'ASSN ha come obiettivi e finalità la diffusione della teoria e della pratica dello Shiatsu metodo Namikoshi in Svizzera, così come indicato dal Japan Shiatsu College di Tokyo, e funge da associazione professionale per i terapeuti di Shiatsu che esercitano la loro attività nel rispetto delle leggi Cantionali e Federali in vigore.
- 1.3. La sede dell'ASSN è a Arbedo-Castione (TI).
Il recapito è presso il presidente dell'associazione.
- 1.4. L'ASSN è costituita per un tempo indeterminato.
- 1.5. L'ASSN è apolitica e aconfessionale.
Essa non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi e compiti

L'associazione ha come suoi obiettivi:

- 2.1. Promuovere in Svizzera lo sviluppo dello Shiatsu attraverso la diffusione del metodo Namikoshi e creare una rete professionale.
- 2.2. Sviluppare nell'ambito del metodo Namikoshi i rapporti con gli altri paesi a livello internazionale.
- 2.3. Favorire il confronto con altre associazioni svizzere o straniere che adottano tecniche di Shiatsu differenti dal Metodo Namikoshi.
- 2.4. L'ASSN tiene aggiornati i soci sui cambiamenti di legge in vigore nel settore del terapeuta complementare.
- 2.5. L'ASSN offre un servizio di consulenza personalizzato nell'ambito professionale ai soci.
- 2.6. Favorire e promuovere la formazione continua degli associati.
- 2.7. Collaborare con altre associazioni e istituti che adottano o insegnano discipline e metodiche complementari o comunque non in contrapposizione allo Shiatsu.
- 2.8. Collaborare con enti pubblici e privati per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che rientrano nelle finalità dell'associazione.
- 2.9. Rappresentare lo Shiatsu metodo Namikoshi presso le autorità competenti a livello regionale e nazionale.
- 2.10. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento di un corso ufficiale d'aggiornamento e ripasso della tecnica Namikoshi ogni anno.

Art. 3 – Soci

- 3.1. Possono diventare Soci dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, tutti coloro che sono interessati al raggiungimento degli scopi fissati dall'art. 2.
- 3.2. L'Associazione distingue diversi tipi di socio.
 - 3.2.1. Soci attivi:
sono tutti coloro che hanno svolto e superato il corso base di 120 ore certificato dall'ASSN.
 - 3.2.2. Soci in formazione:
sono coloro che stanno frequentando la formazione di Shiatsu.
Possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti in Comitato.
 - 3.2.3. Soci sostenitore:
sono coloro che con un contributo volontario aiutano a promuovere le attività dell'ASSN.
Possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nel Comitato.
 - 3.2.4. Soci onorario / presidenti onorario:
colui che si è distinto per particolari meriti.
Entrambe le figure possono partecipare alle assemblee, avere il diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Comitato.



3.2.5. attivo soggetto a condizioni:

Sono terapisti complementari che decidono di aderire alla nostra associazione ma che non hanno svolto il corso base.

Sono considerati a tutti gli effetti dei soci attivi con le seguenti limitazioni:

- non hanno diritto di voto;
- non appariranno nell'elenco dei terapisti sul sito web

Art. 4 – Diritti e obblighi dei soci

- 4.1. Tutti i soci attivi e in formazione riceveranno un certificato di appartenenza e un esemplare dello Statuto dell'Associazione e saranno tenuti costantemente al corrente delle attività che si svolgono a livello svizzero ed internazionale nell'ambito dello Shiatsu metodo Namikoshi.
- 4.2. I soci hanno diritto a partecipare alle iniziative che sono promosse dall'Associazione; sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.
- 4.3. Sulle domande di ammissione a socio attivo decide il Comitato nella prima riunione successiva alla domanda stessa. L'Assemblea generale ratificherà queste ammissioni.
- 4.4. La qualità di socio onorario/presidente onorario viene conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
- 4.5. Tutti i soci attivi, in formazione e soci attivi soggetti a condizioni sono tenuti a versare puntualmente e con le modalità stabilite, le quote annuali che comprendono il corso ufficiale d'aggiornamento e la tassa Oda-KT. Sono altresì tenuti a versare qualsiasi altra somma sia dovuta per statuto e/o per delibera del Comitato dopo approvazione dell'Assemblea Generale.
- 4.6. Il mancato puntuale versamento della tassa sociale o di qualsiasi altra somma dovuta per statuto e/o per delibera del Comitato, nonché la violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti e/o delle delibere del Comitato, comporterà prima la sospensione della qualità di socio, e poi, ove si ripeta ancora, l'esclusione dall'Associazione. I provvedimenti di sospensione saranno assunti dal Comitato e quelli di esclusione saranno deliberati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
- 4.7. Ogni socio ha l'obbligo di comunicare all'Associazione i propri dati identificativi, nonché il suo indirizzo e numero di telefono, così come ogni variazione intervenuta. L'Associazione tiene un registro contenente i nomi e gli indirizzi di tutti i suoi soci. Gli indirizzi sono protetti.
- 4.8. I soci attivi hanno l'obbligo di frequentare il corso ufficiale d'aggiornamento della tecnica Namikoshi, almeno biennialmente.
- 4.9. Il nome "Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi" è un marchio registrato. Ogni socio attivo ha il diritto di utilizzare il logo ASSN. L'utilizzo è consentito solo con il consenso scritto del Comitato, previa valutazione. Il logo può essere usato, ma non come logo primario. Diritto di utilizzo va a cadere con le eventuali dimissioni del socio o per un uso improprio
- 4.10. Ogni socio attivo professionalmente ha inoltre l'obbligo di comunicare all'ASSN il proprio indirizzo di lavoro ed inviare una copia del certificato di libero esercizio. Per coloro che sono riconosciuti dalla Cassa malati inviare ogni anno la copia dell'attestato di appartenenza ad almeno ad una Associazione tra NVS, EMR, ASCA.



Art. 5 – Fine dello stato di socio

- 5.1. Lo stato di Socio si perde.
 - 5.1.1. Per dimissioni. Ogni socio può dimissionare con comunicazione scritta al Comitato.
 - 5.1.2. Per morosità nei confronti dell'Associazione, su decisione del Comitato.
 - 5.1.3. Per indegnità. L'indegnità viene sancita dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato qualora sussistano gravi motivi che possono ledere gli interessi o la reputazione dell'Associazione e della professione. La notifica è fatta all'interessato mediante lettera scritta dal Comitato. L'Assemblea Generale si deve pronunciare su questa decisione con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. L'interessato ha il diritto di far valere i suoi diritti davanti all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si deve pronunciare su questa decisione con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. L'interessato ha il diritto di far valere i suoi diritti davanti all'Assemblea Generale.
 - 5.1.4. Per decesso.
- 5.2. Dimissioni dei soci
 - 5.2.1. Ogni socio può sempre dimettersi purché lo preannunci almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare
 - 5.2.2. Gli obblighi sociali restano fino all'Assemblea ordinaria annuale

Art. 6 – Finanze

- 6.1. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è composto:
 - 6.1.1. Dal prodotto delle azioni fatte in favore dell'Associazione, nel modo che stabilirà il Comitato.
 - 6.1.2. Da eventuali donazioni o lasciti.
 - 6.1.3. Dai beni immobili o mobili di cui l'Associazione possa diventare proprietaria nel corso della sua durata.
- 6.2. Quote sociali
 - 6.2.1. Le quote sociali ammontano a CHF 200.- annuali.
 - 6.2.2. Nuovi soci che si iscrivono dopo il 1 ottobre (compreso) pagheranno l'intera quota sociale ma varrà anche per l'anno seguente.
- 6.3. Responsabilità
 - 6.3.1. Gli impegni dell'Associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
 - 6.3.2. Con le entrate ed i proventi l'Associazione provvede al proprio funzionamento e a quant'altro inerente la migliore gestione dell'Associazione stessa.
- 6.4. Competenze finanziarie
 - 6.4.1. Il Comitato delibera spese ed investimenti, riservata l'approvazione - in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria annuale - del bilancio e dei conti di esercizio annui come pure del preventivo.
- 6.5. L'Associazione tiene la contabilità, allestisce annualmente un bilancio e dei conti d'esercizio.
- 6.6. L'anno contabile coincide con l'anno solare.

Art. 7 – Organi dell'associazione

- 7.1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - 7.1.1. Assemblea Generale ordinaria e straordinaria:
 - 7.1.2. L'Assemblea Generale è sovrana e raggruppa tutti i Soci.
 - 7.1.3. Si riunisce in seduta ordinaria ogni anno solare.
 - 7.1.4. Può essere convocata in seduta straordinaria da almeno due terzi dei membri del Comitato oppure da almeno un quinto dei Soci attivi e onorari per motivi importanti. In questo ultimo caso i richiedenti devono farlo per lettera scritta indirizzata al Comitato indicando in modo preciso l'oggetto da portare all'ordine del giorno.



- 7.1.5. Sia l'Assemblea Generale ordinaria che straordinaria devono essere convocate almeno con 5 settimane di anticipo e le convocazioni devono essere fatte tramite comunicazione scritta a ogni socio e contenere l'ordine del giorno.
Le proposte dei soci attivi e onorari devono essere inoltrate almeno 3 settimane prima della data prevista per l'assemblea.
- 7.1.6. Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea Generale.
- 7.1.7. Salvo disposizioni contrarie l'Assemblea Generale delibera per maggioranza assoluta dei Soci presenti tramite alzata di mano, oppure, se richiesto, tramite scrutinio segreto. Il Presidente del giorno nominerà a questo scopo due scrutatori.
- 7.1.8. Le decisioni che hanno come finalità di modificare gli scopi dell'Associazione o il suo scioglimento o la modifica dello Statuto, devono ottenere il consenso da almeno due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.
- 7.1.9. Persone o organizzazioni possono essere invitate all'Assemblea Generale qualora il Comitato lo dovesse ritenere opportuno.
- 7.1.10. L'Assemblea Generale può deliberare solo su punti portati all'ordine del giorno, salvo che per convocare una nuova assemblea o per indirizzare delle raccomandazioni al Comitato.
- 7.1.11. Qualora le presenze fossero inferiori alla metà dei soci, il Comitato convoca una nuova Assemblea con inizio al più presto 15 minuti dopo la prima. L'Assemblea Generale sarà abilitata a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- 7.2. All'Assemblea Generale compete:
- 7.2.1. L'elezione dei membri del Comitato.
- 7.2.2. L'elezione del Presidente scelto fra i membri del Comitato.
- 7.2.3. L'elezione dei revisori dei conti.
- 7.2.4. L'approvazione del rapporto finanziario annuale.
- 7.2.5. Il rapporto annuale del Comitato.
- 7.2.6. Decidere sul programma di attività nelle sue linee generali.
- 7.2.7. La modifica parziale o totale dello Statuto.
- 7.2.8. L'eventuale radiazione di Soci.
- 7.2.9. L'eventuale decisione di scioglimento dell'Associazione.
- 7.2.10. Decisioni su competenze non esplicitamente riservate ad altri organi.
- 7.2.11. Indirizzare raccomandazioni al Comitato.
- 7.3. Comitato
- 7.3.1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi. È composto da tre a sette membri. È diretto dal Presidente.
- 7.3.2. Il Comitato si organizza al suo interno autonomamente, ripartendo le funzioni di vice-presidente, segretario, cassiere ed eventuali altre mansioni.
- 7.3.3. L'ordinaria amministrazione è delegata al Comitato esecutivo composto dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario.
- 7.3.4. Il Comitato è eletto dall'Assemblea generale per la durata di 1 anno e i suoi membri sono rieleggibili.
- 7.3.5. Il Comitato si riunisce, di regola, una volta al mese. Può essere convocato anche dal presidente o da almeno tre membri del Comitato se la situazione del momento la richiede.
- 7.3.6. Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che la situazione lo richieda in modo da garantire il funzionamento dell'Associazione nei suoi vari aspetti.
- 7.3.7. Il Comitato può avvalersi di esperti o di commissioni di lavoro da esso nominate.
- 7.3.8. Il membro del Comitato che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato viene dichiarato decaduto.
- 7.3.9. Il Comitato può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Prende le decisioni a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente, in caso di parità, ha valore preponderante.



- 7.3.10. Nella gestione delle finanze dell'Associazione, il Comitato tiene dei conti aggiornati che vanno sottoposti ai revisori una volta all'anno.
- 7.4. I compiti del Comitato sono
- 7.4.1. Vegliare sull'applicazione dello Statuto.
- 7.4.2. Disbrigare la corrispondenza, tenere i libri contabili e organizzare e tenere un archivio dei verbali delle decisioni dell'Assemblea Generale.
- 7.4.3. Promuovere gli ideali dell'Associazione.
- 7.4.4. Orientare le attività dell'Associazione nel rispetto degli obiettivi generali del presente Statuto e di eventuali regolamenti fissati dall'Assemblea Generale o decisi nei programmi d'azione del Comitato.
- 7.4.5. Decidere sull'ammissione, la sospensione o la radiazione dei Soci (ratificata poi dall'Assemblea Generale).
- 7.4.6. Preparare e convocare le assemblee, sia generali che straordinarie e proporre l'ordine del giorno.
- 7.4.7. Amministrare i beni dell'Associazione.
- 7.4.8. Curare i rapporti con i soci, i candidati ed i terzi.
- 7.4.9. Verbalizzare le riunioni e le Assemblee Generali. Il verbale sarà tenuto da un membro del Comitato e controfirmato dal presidente.
- 7.5. Funzioni all'interno del Comitato
- 7.5.1. Presidente
- 7.5.1.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale. Rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività anche nei confronti delle autorità pubbliche, di terzi e del pubblico in generale.
- 7.5.1.2. Convoca il Comitato e lo presiede.
- 7.5.1.3. Presiede l'apertura dell'Assemblea Generale, propone il Presidente del giorno.
- 7.5.1.4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
- 7.5.1.5. Con il Vice-Presidente e il Segretario forma il Comitato Esecutivo.
- 7.5.2. Vice-Presidente
- 7.5.2.1. Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato su indicazione del Presidente. Fa le veci del Presidente in caso di assenza o di impossibilità di questo a svolgere le sue funzioni. Agisce inoltre su delega del Presidente.
- 7.5.2.2. Con il Presidente e il Segretario forma il Comitato Esecutivo.
- 7.5.3. Segretario
- 7.5.3.1. È eletto dal Comitato.
- 7.5.3.2. È responsabile dell'informazione nei confronti dei soci.
- 7.5.3.3. In caso di impedimento il Segretario è sostituito dal Presidente.
- 7.5.3.4. Con il Presidente e il Vice-Presidente forma il Comitato Esecutivo.
- 7.5.3.5. Redige il verbale alle riunioni e durante l'Assemblea Generale.
- 7.5.4. Cassiere
- 7.5.4.1. Il Comitato ha la facoltà di dare il mandato ad una persona esterna all'Associazione.
- 7.5.4.2. È responsabile dei beni patrimoniali dell'Associazione, della gestione finanziaria e inventariale. Tiene aggiornati i libri di cassa e contabili.
- 7.5.4.3. Presenta ogni qualvolta il Comitato lo richieda la situazione economico-finanziaria.
- 7.5.4.4. Predisponde e presenta al Comitato i bilanci preventivi e consuntivi annuali.
- 7.5.4.5. Predisponde e presenta i bilanci preventivi e consuntivi annuali all'Assemblea Generale con la relativa relazione in collaborazione con il Presidente.
- 7.5.4.6. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
- 7.6. Collaborazioni esterne
- 7.6.1. Il Comitato ha la facoltà di creare dei gruppi di attività per raggiungere i suoi scopi.



7.7. Presidente onorario.

7.7.1. Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

7.7.2. Il Presidente onorario non è responsabile delle decisioni assunte dagli Organi dell'Associazione: egli ha tuttavia il diritto di chiedere la convocazione e di partecipare, presiedendole, alle riunioni dei vari Organi dell'Associazione con diritto di voto.

7.8. Revisori dei conti

7.8.1. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria in numero di due.

7.8.2. Non possono essere membri del Comitato.

7.8.3. Possono rimanere in carica per 4 anni.

7.8.4. I revisori dei conti si riuniscono per l'esame dei conti dell'esercizio concluso ed il conseguente tempestivo allestimento del rapporto di revisione che dovranno presentare all'Assemblea Generale.

7.8.5. I revisori sono autorizzati ad intervenire alle riunioni del Comitato per chiedere delucidazioni sulla gestione finanziaria.

7.8.6. In caso di sospette irregolarità essi sono abilitati a convocare l'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 8 – Modifica statuti/scioglimento

8.1. Quando esiste una proposta di modifica degli Statuti (che deve essere portata davanti all'Assemblea Generale), il testo in vigore e quello proposto devono figurare nell'ordine del giorno annesso alla convocazione.

8.2. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato effettuerà la liquidazione.

8.3. Se si verifica un avanzo di bilancio nella liquidazione questo sarà usato per scopi che corrispondono per quanto possibile, a quelli dell'Associazione, e comunque per fini di utilità sociale.

Art. 9 – Regolamenti interni

9.1. L'Assemblea Generale può approvare regolamenti interni, su proposta del Comitato. Tali regolamenti non possono essere contrari alla legge o agli articoli dello Statuto.

9.2. I regolamenti interni possono essere cambiati a maggioranza dall'Assemblea Generale.

9.3. I Soci hanno diritto di consultare i verbali dell'Assemblea Generale.

Art. 10 – Diritto di firma

10.1. Il Comitato deciderà al suo interno chi ha diritto di firma. La firma sarà comunque sempre collettiva a due.

Art. 11 – Disposizioni finali

11.1. Tutto quello che non è presente nello statuto è riportato in regolamenti esterni preparati dal Comitato e approvati dall'Assemblea Generale.

11.2. Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al Giudice le risoluzioni contrarie alla legge od allo Statuto ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

11.3. Ad ex-soci dimissionari, rimossi od espulsi non compete alcuna pretesa sul patrimonio della Associazione né alcun diritto di riversione.

11.4. Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello di Bellinzona